

L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99):

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'

SERVIZIO: IMPRENDITORIALITA' - DPG014

UFFICIO: Supporto alla nascita di nuove imprese

L'Estensore
Dott. Alessandro MUCCI
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Alessandro MUCCI
(firma)

Il Dirigente del Servizio
Ing. Nicola COMMITO
(firma)

Il Direttore Regionale
Dott. Tommaso DI RINO
(firma)

Il Componente la Giunta
On. Giovanni LOLLI
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Fabrizio Bernardini
(firma)

Il Presidente della Giunta
F.to Dott. Luciano D'Alfonso
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li _____

Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
BADA LUCIANO

Seduta del 24 NOV. 2017

Deliberazione N. 673

L'anno _____ il giorno _____ del mese di 24 NOV. 2017

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente

Sig. LUCIANO D'ALFONSO

con l'intervento dei componenti:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. DI-MATTEO ASSENTE | 6. PAOLUCCI |
| 2. LOLLI ASSENTE | 7. PEPE |
| 3. GEROSOLIMO ASSENTE | 8. |
| 4. | 9. SCLOCCO |
| 5. | 10. |

Svolge le funzioni di Segretario Fabrizio Bernardini

OGGETTO

Definizione del contenzioso pendente presso il Tribunale di Teramo RG 5125/2013, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo del Centro Ceramico Castellano - Società Consortile a r.l. c/ Regione Abruzzo per il pagamento dei contributi annuali - Approvazione proposta transattiva. Autorizzazione allo scioglimento e messa in liquidazione del Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l. o al recesso o alla dismissione, da parte dell'Amministrazione regionale, della propria partecipazione societaria

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 1, commi 611, 612, 613 e 614 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 129/1998, nell'ambito delle finalità di cui alla parte V della L.R. n. 60 del 1996 e s.m.i., la Regione Abruzzo ha partecipato alla costituzione della Società Consortile "Centro Ceramico Castellano" S.c.a.r.l., che svolge la propria attività nel settore della promozione e valorizzazione della ceramica d'arte di Castelli.

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 255 del 31 marzo 2015 recante "Avvio del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute. Piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla regione Abruzzo, comprensivo del Piano operativo ex art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015)";

- n. 203 del 30 marzo 2016, recante "Processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente posseduta dalla Regione Abruzzo. Relazione del Presidente della Giunta Regionale ex art. 1 comma 612 III periodo della L. 190/2014, sui risultati conseguiti con l'avvio del piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Abruzzo, comprensivo del Piano operativo, di cui alla D.G.R. n. 255 del 31.03.2015 - approvazione";

RILEVATO che dalla Relazione del Presidente della Regione Abruzzo, ex art. 1 comma 612 Legge 190/2014, approvata dalla sopra richiamata D.G.R. n. 203/2016, nella parte relativa al Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l., risulta che "dal punto di vista patrimoniale si evidenzia che al 31/12/2014 i crediti verso i soci per contributi annuali, pari a € 918,717,00 rappresentano oltre l'87% del totale dell'attivo. (...) Al riguardo è doveroso evidenziare che, in occasione dell'Assemblea della Società svoltasi lo scorso 21 dicembre 2015 in parte ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2014, il Presidente ha riferito di due incontri molto costruttivi svoltisi presso la Regione Abruzzo al fine di addivenire ad un accordo transattivo con i soci aventi le maggiori esposizioni debitorie, anche nell'ottica della volontà espressa da alcuni di essi di sciogliere anticipatamente la Società e di porla in liquidazione. In tali incontri, caratterizzati dalla fattiva collaborazione di tutti gli interlocutori, i soci Regione Abruzzo, Comune di Castelli e Comunità Montana Gran Sasso Zona O hanno proposto di versare, con criteri di ripartizione ancora da definire, le somme necessarie al ripiano di tutte le posizioni debitorie della Società, stimate, al 31.12.2015, in circa Euro 300.000,00 e di contribuire ai costi necessari per la fase liquidatoria della società, anch'essi stimati in circa Euro 60.000,00, definendo le controversie in essere. (...) In considerazione di quanto sopra rappresentato e tenuto conto della volontà manifestata dalla maggior parte dei soci di sciogliere anticipatamente la società, in occasione della citata Assemblea del 23 dicembre 2015 i soci, con riguardo alla determinazione dei contributi annuali dovuti, hanno deliberato di azzerare il contributo annuale dagli stessi dovuto per l'esercizio 2015 e di conferire ampio mandato al Consiglio di Amministrazione per definire i termini delle transazioni con i soci morosi, le modalità di reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la copertura dei debiti attuali e futuri, con particolare riguardo ai costi necessari per la fase liquidatoria della società, al fine di garantirne la totale copertura e scongiurare una crisi di liquidità che impedirebbe il completamento di tutte le attività prodromiche allo scioglimento";

CONSIDERATO, che tra il Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l. e la Regione Abruzzo è in corso una vertenza per il pagamento dei contributi annuali (2003-2011), giusta decreto ingiuntivo n. 1585/2013 emesso dal Tribunale di Teramo, notificato alla regione Abruzzo il 18.9.2013 per la somma di € 464.811,00, oltre interessi e spese legali, opposto dalla Regione e in relazione al quale è pendente il relativo giudizio di merito (RG 5125/2013);

RICHIAMATA la nota prot. 6383/CIV 407/13 del 10.8.2015 (allegato 1), con la quale l'Avvocatura regionale ha rappresentato la convenienza, nell'interesse della Regione, di una definizione transattiva della controversia, anche al fine di scongiurare future pretese di pagamento da parte del Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l. per le annualità successive al 2011;

VISTA la "Relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria al 31.12.2015" (allegato 2) e la successiva integrazione trasmessa dal Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l. con messaggio di posta elettronica del 22.9.2016 (allegato 3);

RICHIAMATA la nota prot. 95227CIV 407/13 del 16.11.2016 (allegato 4), con la quale l'Avvocatura regionale, condividendo la proposta transattiva formulata dal Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l. in uno con l'integrazione del 22.9.2016, ha ribadito la convenienza di una definizione transattiva della vertenza, anche nell'auspicata prospettiva di dismissione della partecipazione societaria o del recesso della Regione alla predetta società;

CONSIDERATO che la Società Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l. non è riconducibile ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 175/2016 e che, pertanto, la stessa Società, a norma dell'art. 24, comma 1, del medesimo decreto è soggetta a una delle misure previste dell'art. 20, commi 1 e 2;

PRESO ATTO che l'art. 24, comma 7, del D. lgs. 175/2016 stabilisce che "gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 del medesimo articolo valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali" e che il comma 8 del medesimo articolo prevede che "per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014";

PRESO ATTO, in particolare che l'art. 1, comma 613 della legge n. 190 del 2014, richiamato dall'art. 24, comma 8 del D. Lgs. 175/2016 stabilisce che "le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria";

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 544 del 29.9.2017, recante "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.i.m. - approvazione ricognizioni";

VISTO il parere del Servizio Bilancio di cui alla nota prot. n. 253556 del 3.10.2017 (allegato 5) e recepite le osservazioni formulate nello stesso;

VISTO il parere dell'Avvocatura Regionale di cui alla nota prot. n. 268216 del 19.10.2017 (allegato 6) e recepite le osservazioni formulate nello stesso;

RITENUTO di condividere le valutazioni formulate dall'Avvocatura Regionale nelle note richiamate e, pertanto, di addivenire ad una composizione transattiva "a carattere tombale" del contenzioso in essere con il Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l. relativo al mancato pagamento dei contributi annuali del periodo 2003-2015 e dei contributi per costi di gestione per le annualità 2016 e 2017, onde evitare ulteriori aggravii di costi a carico del bilancio regionale;

RITENUTO, per tutto quanto sopra rilevato e considerato:

- di approvare la proposta di transazione, allegata al presente provvedimento al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 7), demandandone, ai sensi dell'art. 23, co. 1 lett. o) della L.R. n. 77/1999 e s.m.i., la sottoscrizione al Direttore del Dipartimento competente, autorizzato ad adottare conseguenziali e connessi;

- in attuazione delle richiamate disposizioni normative finalizzate alla contrazione progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione della stessa, di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, all'adozione degli atti finalizzati allo scioglimento e alla messa in liquidazione del Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l., con contestuale nomina di uno o più liquidatori, o al recesso o alla dismissione, da parte dell'Amministrazione regionale, della propria partecipazione societaria;

DATO ATTO che l'importo oggetto dell'allegato atto transattivo, trova capienza sul capitolo di spesa dell'Avvocatura regionale n. 321901, denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi" del corrente esercizio finanziario.

DATO ATTO della puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente e del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

SENTITO il relatore;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di definire, in via transattiva, il contenzioso pendente presso il Tribunale di Teramo (RG 5125/2013) tra la Regione Abruzzo e il Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l. e, pertanto, di approvare la proposta di transazione, allegata al presente provvedimento al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare, ai sensi dell'art. 23, co. 1 lett. o) della L.R. n. 77/1999 e s.m.i., il Direttore Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università alla sottoscrizione dell'atto di transazione e all'adozione degli atti conseguenziali e connessi;
- 3) di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, all'adozione degli atti finalizzati allo scioglimento e alla messa in liquidazione del Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l., con contestuale nomina di uno o più liquidatori, o al recesso o alla dismissione, da parte dell'Amministrazione regionale, della propria partecipazione societaria;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento nel BURAT.

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

la **REGIONE ABRUZZO**, (di seguito, per brevità, la "Regione"), (C.F. e P.IVA 80003170661), rappresentata dal, domiciliato per la carica ove appresso, Direttore *pro tempore* del Dipartimento della "Regione Abruzzo", con sede in, il quale, ai sensi degli artt. 23 e 24 della Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i., è autorizzato alla sottoscrizione del presente atto,

E

il **Centro Ceramico Castellano Società Consortile a Responsabilità Limitata** (di seguito, per brevità, "Società"), (C.F. e P.IVA 00376170676), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,, insieme, nel prosieguo, indicate come "le Parti"

PREMESSO CHE

- La Società, in data 18.9.2013, ha notificato alla Regione il decreto ingiuntivo n. 1585/2013 RG 3638/2013 emanato dal Tribunale di Teramo, depositato in data 9.8.2013, per ottenere il pagamento di € 464.811,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria e competenze di lite, deducendo a tal fine di dover ricevere dalla Regione medesima, nella qualità di socio consorziato la suddetta somma quale contributo ordinario dovuto per le annualità 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011;
- La Regione, con atto di citazione del 25.10.2013, si è opposta al menzionato decreto ingiuntivo contestando l'inesistenza di alcuna obbligazione di sorta imputabile all'Amministrazione regionale in assenza di disposizioni di legge di autorizzazione di spesa finalizzata al pagamento del contributo preteso e l'inesistenza di risorse impegnate a carico del bilancio regionale e destinate al soddisfo delle avverse pretese, per cui alcuna obbligazione giuridica poteva dirsi legittimamente sorta a carico del medesimo bilancio regionale;
- A fronte della rituale proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo per cui è causa, si è instaurato il giudizio di merito che, iscritto al n. 5125/2013 RG è, ad oggi, pendente dinanzi l'adito Tribunale Civile di Teramo;
- All'udienza del 10.12.2015, il Giudice assegnatario della pratica ha accordato alle parti in causa un rinvio al fine di valutare la possibilità di una definizione della vertenza in atto;
- La causa è stata rinviata d'ufficio al 20.11.2017;
- Con deliberazione n. del la Giunta regionale ha approvato, per le motivazioni ivi indicate, la presente ipotesi di bonario componimento stante la volontà dichiarata dalle Parti di definire in via transattiva la controversia di cui sopra.

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue.

Art. 1 Premesse

Le suesposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente transazione.



Art. 2 Accordo transattivo

Le Parti, in via transattiva, e quindi senza che ciò possa essere inteso come acquiescenza o riconoscimento dell'una per le pretese dell'altra, rinunciano l'una nei confronti dell'altra alle contestazioni e pretese da ciascuna formulate, come indicato in Premessa, ed alle correlative domande proposte nel Giudizio Civile, nonché a qualsiasi altra pretesa, anche se a oggi non espressa, per qualsivoglia titolo, causa o ragione, comunque relativa ai rapporti tra loro intercorsi e, ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, reciprocamente dichiarano quanto segue.

Art. 3 Importo della transazione

La Regione, a tacitazione di ogni avversa pretesa presente e futura, si obbliga a versare a saldo e stralcio della somma dovuta quale contributo ordinario per le annualità 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e quale contributo per i costi di gestione per le annualità 2016 e 2017, nonché degli interessi di mora e dei relativi oneri legali di cui al decreto ingiuntivo n. 1585/2013 RG 3638/2013 emanato dal Tribunale Civile di Teramo, depositato in data 9.8.2013, la somma di € 168.000,00, comprensiva degli interessi dovuti alla data della sottoscrizione del presente atto, che sarà versata in un'unica soluzione entro giorni 60 giorni dalla stipula del presente atto, mediante bonifico bancario da operare sul seguente c/c: _____ intestato a _____

Art. 4 Rinuncia a rivalse e rimborsi spese

Il Giudizio pendente presso il Tribunale Civile di Teramo (R.G. 5125/2013), sarà abbandonato con rinuncia agli atti e alle domande da entrambe le Parti, facendo ricorso alla procedura prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 309 e 181 c.p.c., fino dalla prossima udienza di trattazione fissata per il 20.11.2017.

Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese, e perciò farà avere all'altra la rinuncia dei propri difensori ad avvalersi della solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 5 Definitiva risoluzione delle divergenze

Le Parti dichiarano che, con l'esecuzione di quanto previsto nelle clausole che precedono, sono risolte le divergenze e sono soddisfatti ogni altro loro diritto, pretesa o pendenza comunque relativi ai rapporti intercorsi e, pertanto, si danno reciprocamente atto di non avere altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, rimossa e rinunciata ogni eccezione e riserva in proposito, avendo il presente accordo anche natura di transazione generale, ai sensi dell'art. 1975 cod. civ.

Art. 6 Risoluzione

La presente transazione non costituisce novazione e si riterrà automaticamente risolta per il caso di mancato rispetto delle modalità e termini di pagamento di cui al punto n. 3).



In tal senso, qualora la Regione non provveda al pagamento pattuito o vi provveda in misura parziale, la Società si riterrà libera di agire per l'intero proprio credito.

Art. 7 Registrazione

La Transazione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso; ove ciò si verificasse, il costo della registrazione sarà a carico integrale della Società.

Letto, approvato e sottoscritto a, il

Per la Regione Abruzzo

Per il Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l.

Letto, approvato e sottoscritto a, il

Sottoscrivono il presente verbale anche i Procuratori delle parti per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma 8, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Avv.....

Avv.....

